ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DIREZIONE GENERALE

VERBALE DI GARA N. 2

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TRATTORI AGRICOLI ISODIAMETRICI E RELATIVE ATTREZZATURE INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 277 DEL 23.11.2011 - SCIOGLIMENTO RISERVA RUGGIU S.R.L. – RIAMMISSIONE GLM S.R.L. E GM CARTA S.P.A.

L'anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna, Direzione generale, viale Merello 86 Cagliari,

PREMESSO

1. che con Determinazione a contrarre del Servizio Tecnico n. 277 del 23.11.2011 veniva indetta procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 17 L.R. n. 5/2007 per la fornitura di trattori agricoli isodiametrici e relative attrezzature - C.I.G. . 358042435A;

2. che con la determinazione n. 239 del 07/11/2011 del Servizio Tecnico veniva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alle forniture sopra descritte, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006, il Dott. Alberto Masci;

3. che, per la presentazione delle offerte, veniva stabilito il termine delle ore 12.00 del 4 aprile 2012, mentre la seduta di gara veniva fissata per il giorno feriale successivo a quello stabilito quale termine di presentazione dell'offerta e quindi per il giorno 5 aprile 2012;

4. che con nota prot. n. 4851 del 5/04/2012, veniva nominato un seggio di gara composto dai sigg. Dott.ssa Giulia Pinna, Dott. Alberto Masci, Dott.ssa Corinne Caddeo con il compito di procedere alle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4),

5) dell'art. 16 del disciplinare di gara ai fini dell'ammissione delle Ditte concorrenti;

5. che durante la seduta pubblica del 5 aprile 2012 il Seggio di gara ammetteva con riserva la Ruggiu s.r.l. poiché per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica, nell'elenco delle principali forniture analoghe effettuate, venivano indicate forniture eseguite antecedentemente agli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e pertanto non veniva dimostrato il requisito nell'ammontare richiesto;

6. che nella stessa seduta venivano escluse le ditte G.M. Carta & C., Fadda di Fadda Denise & C. e GLM per l'omessa allegazione nell'offerta tecnica del Certificato CE relativo al trattore ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 19.11.2004, richiesta a pena di esclusione in quanto parte essenziale dell'offerta;

7. che le ditte G.M. Carta & C. S.p.a. (prot. n. 5194 del 12/04/2012) e GLM S.r.l. (prot. n. 5217 del 13/04/2012) hanno presentato istanza di riammissione;

CIÓ PREMESSO

il Seggio di gara è riunito per la seconda seduta pubblica della gara in oggetto con il compito di procedere allo scioglimento della riserva relativa all'ammissione della ditta Ruggiu e di dare comunicazione degli esiti dell'istruttoria sulle citate istanze.

Sono presenti i sig.ri Enrico Cavalli in rappresentanza della Cavalli & Cavalli S.r.l., Mario Cicero in rappresentanza della Nuova Cemai S.r.l. e Paolo Salvatore Ruggiu in rappresentanza della Ruggiu S.r.l.

Il Presidente mette in evidenza che la dichiarazione sul possesso del requisito di capacità tecnica è presente, ciò che risulta parziale è l'elenco delle forniture effettuate nell'ultimo triennio, nel senso che una volta scorporate le forniture antecedenti al triennio da prendere in considerazione (30 novembre 2011 – 30 novembre 2008), la capacità tecnica risulta insufficiente rispetto all'ammontare ri-

chiesto. Più precisamente, nella documentazione presentata il sig. Ruggiu Paolo Salvatore dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 "di aver svolto negli ultimi tre anni le seguenti forniture analoghe all'oggetto del presente appalto per un ammontare complessivo superiore all'importo a base di gara" e poi indica una serie di forniture eseguite negli anni 2008, 2009, 2010.

Ora, sulla base degli approfondimenti effettuati, pare senz'altro potersi affermare che alla dichiarazione possa essere applicato il c.d. soccorso documentale così da permettere al concorrente di dimostrare la sussistenza del requisito con l'indicazione di ulteriori forniture eseguite negli anni 2009, 2010, 2011.

La dicitura utilizzata nella dichiarazione infatti con il riferimento agli "ultimi tre anni" a cui segue poi l'errata indicazione di forniture antecedenti, costituisce, come vuole la giurisprudenza, una base documentale astrattamente idonea a raggiungere l'effetto della dimostrazione del requisito.

Poiché dunque in sostanza il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, deve ritenersi consentita la sua regolarizzazione; trattandosi di ipotesi ontologicamente distinta da quella della documentazione del tutto mancante.

In presenza di un indizio del possesso del requisito richiesto, siffatta attività acquisitiva costituisce anzi un ordinario "modus procedendi", ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma senza alterazioni, in concreto, della "par condicio" tra i concorrenti.

In considerazione delle motivazioni illustrate, la riserva all'ammissione della Ruggiu s.r.l. è sciolta con esito positivo, pertanto la ditta dovrà completare il contenuto della dichiarazione presentata.

In ordine alle esclusioni disposte nel corso della prima seduta pubblica per la

mancanza nell'offerta tecnica del Certificato CE relativo al trattore, il Presidente comunica ai presenti che sulla base degli esiti dell'istruttoria del RUP (relazione prot. n. 5805 del 24/04/2012) sulle istanze di riammissione pervenute, è stata adottata la determinazione n. 92 del 27/04/2012 del Direttore del Servizio Tecnico con la quale è stata disposta la riammissione delle ditte G.M. Carta & C. S.p.a. e GLM S.r.l., mentre è stata confermata l'esclusione di Fadda di Fadda Denise & C. s.a.s.

Viene data lettura della motivazione del provvedimento.

Nel chiudere la seduta alle ore 10,40 , il Presidente convoca i partecipanti alla seduta del 3 maggio 2012 per comunicare gli esiti della regolarizzazione documentale della ditta Ruggiu S.r.l.

Cagliari 27 aprile 2012

F.to Giulia Pinna

Corinne Caddeo

Alberto Masci